

Attualità

Plusvalenze e dividendi: proventi esenti ed esclusi

16 Giugno 2005

La distinzione rileva ai fini della deducibilità dei costi connessi e in caso di ripartizione delle riserve

Thumbnail
Image not found or type unknown

La riforma Ires, così come delineata dalla legge delega del 7 aprile 2003, n. 80,

apporta novità rilevanti in tema di criteri di tassazione del reddito e di definizione dei proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di impresa.

Il momento di tassazione del reddito è ora considerato quello di produzione da parte della società e non più quello di distribuzione ai soci. Infatti, con l'eliminazione del meccanismo del credito di imposta e l'introduzione del sistema di esenzione, la società funge non più da filtro per la tassazione provvisoria, ma da luogo di tassazione definitiva dell'utile prodotto. La società versa l'Ires a titolo definitivo e ai soci non spetterà alcun credito di imposta sugli utili percepiti.

Vengono quindi introdotti due concetti fondanti l'intero quadro normativo: l'irrilevanza dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni con determinati requisiti. In particolare, i dividendi distribuiti ai soci sono esclusi per il 60 o per il 95 per cento del loro ammontare a seconda del percettore, mentre le plusvalenze da partecipazione sono esenti, totalmente per i soggetti Ires e parzialmente nella misura del 60 per cento per i soggetti Irpef in regime di impresa, con simmetrica indeducibilità delle minusvalenze e dei relativi costi.

Entrambi gli istituti sono appunto la conseguenza della tassazione definitiva in capo alla società che ha prodotto il reddito.

Le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate esplicative della riforma, la numero 26 del 16 giugno 2004 sulla tassazione dei dividendi e la numero 36 del 4 agosto 2004 sulle plusvalenze, approfondiscono la nuova disciplina e chiariscono il nuovo quadro di riferimento.

Il regime noto come "*participation exemption*", introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega n. 80 del 2003 e contenuto nell'articolo 87 del Tuir, limita l'esenzione per le

plusvalenze realizzate relative a partecipazioni riconducibili alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, possedute per un periodo ininterrotto non inferiore all'anno, in società che svolgano un'effettiva attività commerciale e abbiano una residenza in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato.

In assenza di tali requisiti, la plusvalenza è disciplinata dall'articolo 86 del Tuir e concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.

I due istituti risultano quindi essere posti su piani differenti ma allo stesso tempo correlati.

Per i soggetti Ires è prevista l'imponibilità del dividendo nella misura del 5 per cento e un'esenzione totale della plusvalenza.

Per i soggetti Irpef è prevista la stessa imponibilità parziale nella misura del 40 per cento dell'ammontare sia degli utili che delle plusvalenze.

Gli enti non commerciali, in attesa del loro transito nel novero dei soggetti Ire, assoggettano a tassazione i dividendi nella misura del 5 per cento e le plusvalenze nella misura del 60 per cento, come previsto per i soggetti Irpef.

Percettore	Dividendi	Plusvalenze *
Soggetti Ires	Imponibili per 5% Esclusi per il 95%	Esenzione totale
Soggetti Irpef	Imponibili per il 40% Esclusi per il 60%	Imponibili per il 40% Esenti per il 60%
Enti non commerciali	Imponibili per il 5% Esclusi per il 95%	Imponibili per il 40% Esenti per il 60%

* relative a cessioni di partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir.

I costi connessi

Le motivazioni che hanno indotto a qualificare esclusi i dividendi ed esenti le plusvalenze partono dall'assunto che il plusvalore realizzato a seguito di cessione di una partecipazione è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e scontreranno l'imposizione in capo alla società che li ha prodotti.

Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.

La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.

L'articolo 109, al comma 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".

Il trattamento fiscale dei costi viene quindi a essere il seguente:

- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni sono pienamente deducibili in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile
- i costi connessi alla cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto relativi a proventi esenti.

Gli utili da partecipazione non sono quindi qualificati esenti, ma esclusi da tassazione, come affermato nella circolare n. 26 del 2004, al paragrafo 3.6, proprio al fine di evitare che la detassazione dei predetti utili possa comportare l'indeducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

A fronte di un'imponibilità parziale degli utili, si contrappone la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione. Le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni sono considerate inerenti alla determinazione del reddito d'impresa, anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dal reddito imponibile.

Ulteriore conferma viene offerta dalla circolare 25 del 16 giugno 2004, introduttiva ai vari istituti della riforma, al paragrafo 5.1, dove la parziale imponibilità degli utili nella misura del 5 per cento viene motivata dall'esigenza di individuare, in maniera forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione, la cui non deducibilità è fissata in via convenzionale nella misura del 5 per cento degli utili distribuiti.

I costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione sono considerati indeducibili *in primis* dall'articolo 4, lettera e), della legge delega n. 80 del 2003. Il principio viene recepito nel nuovo Tuir dal combinato disposto degli articoli 86, comma 2, e 109, comma 5 citato. Infatti, l'articolo 86, al comma 2, fissa il criterio per determinare il calcolo della

plusvalenza, quale differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

La circolare 36 del 2004, al paragrafo 3, chiarisce che i costi inerenti alla cessione di partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, non possono essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e che occorrerà operare una variazione in aumento del reddito di esercizio in sede di dichiarazione dei redditi a motivo dell'ineducibilità di tali costi.

Tra i costi specificamente inerenti alla cessione vengono inclusi gli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione, ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, e gli altri oneri che siano specificamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Ripartizione delle riserve

Per il socio assume notevole importanza poter distinguere la natura del provento ricevuto in occasione di eventi che provochino l'estinzione del rapporto sociale, proprio a motivo del differente trattamento normativo riservato alla distribuzione di somme ricevute a titolo di riserve di utili e quelle a titolo di riserve da capitale.

L'articolo 47 del Tuir, al comma 5, disciplina l'ipotesi di restituzione di riserve di capitale, esplicitamente non considerate utili.

La distribuzione di riserve di capitale, quali riserve da sopraprezzi di azioni, riserve da interesse di conguaglio, riserve da versamenti dei soci, riserve da rivalutazione monetaria non rimane comunque priva di alcun effetto: il socio si vedrà ridotto il costo fiscale delle azioni, con conseguente aumento del plusvalore in caso di successiva alienazione.

Per i soggetti Irpef, che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa, la ripartizione delle riserve di capitale non dà origine a utili, ma a riduzione del costo delle partecipazioni possedute.

Anche per i soggetti Ires la distribuzione di tali riserve o fondi, come previsto dal comma 5 dell'articolo 47, determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle riserve distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni, l'articolo 87, comma 6, stabilisce che sull'eccedenza si applica il regime della *participation exemption*, sussistendone i requisiti, e la differenza si qualifica per l'esenzione.

L'articolo 87, comma 6, del Tuir, richiamando l'articolo 47, comma 5, prevede appunto l'applicazione del regime della *participation exemption* nell'ipotesi delle somme ricevute dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale, qualora le somme eccedano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le riserve di capitale in parola sono quelle costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni, interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale, saldi di

rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Per i soggetti Irpef esercenti attività di impresa si rende applicabile il regime della *participation exemption* alla differenza tra le somme ricevute a titolo di distribuzione delle riserve di capitale e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni, per espresso richiamo all'articolo 87 contenuto nell'articolo 58, comma 2, del Tuir. Tali plusvalenze saranno, pertanto, esenti per il 60 per cento del loro ammontare al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 87.

L'articolo 47, al comma 7, invece attribuisce natura di utili alle somme ricevute dai soci per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società.

Per i soggetti Irpef non imprenditori, l'intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli altri eventi citati si qualifica come utile. Per tali soggetti è necessario qualificare l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa in quanto le somme ricevute dai soci delle società a titolo di ripartizione delle riserve sono imponibili, per l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto di tali azioni, quali redditi di capitale e, in particolare, quali utili di partecipazione.

Si ricorda che non è possibile accedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 355/2003, nel caso di recesso "tipico", disciplinato appunto dall'articolo 47, comma 7, in quanto le somme ricevute dai soci costituiscono utile e non reddito diverso. Infatti, la circolare n. 16 del 22 aprile 2005 ricorda che il valore rivalutato è utilizzabile solo in occasione del recesso "atipico" del socio dalla società, realizzato mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, occorre distinguere l'importo corrisposto a titolo di utili da quello corrisposto a titolo di capitale in eccedenza al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L'articolo 87, comma 7, del Tuir, richiamando l'articolo 47, comma 7, disciplina il trattamento delle somme distribuite ai soci in occasione del recesso del socio, esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza dello stesso, liquidazione anche concorsuale della società. Tali somme possono essere state attinte dalle riserve di capitale, di cui all'articolo 47, comma 5, ovvero da altre riserve, in particolare da riserve di utili.

Per i soggetti Ires, la differenza tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di

capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è soggetta al regime proprio delle plusvalenze e si qualificherà per l'esenzione in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87.

Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione, la differenza positiva tra somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitali e costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale plusvalenza, alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare ai sensi dell'articolo 86.

In modo corrispondente, se la predetta differenza è negativa la stessa risulterà indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per la *participation exemption*, ovvero deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per l'esenzione.

In caso di ripartizione di somme attinte da riserve diverse da quelle di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto saranno assoggettati al regime di parziale esclusione, pari al 95 per cento, ai sensi dell'articolo 89 del nuovo Tuir, a nulla rilevando che le partecipazioni si qualifichino o meno per l'esenzione.

Per i soggetti Irpef esercenti attività di impresa è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 7, per effetto del rinvio operato dall'articolo 58, comma 2, in occasione di distribuzione di somme per recesso del socio e per gli altri eventi prima richiamati. La plusvalenza sarà tassata in capo al soggetto Irpef imprenditore nei limiti del 40 per cento del relativo ammontare e le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali si considerano utili e concorreranno alla formazione del reddito per il 40 per cento del loro ammontare.

Gli articoli 64 e 101 del Tuir dispongono l'assoluta indeducibilità delle minusvalenze iscritte, cosiddette minusvalenze da valutazione, per tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l'esenzione e l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, in modo simmetrico alla esenzione prevista per le corrispondenti plusvalenze. In particolare, le minusvalenze realizzate sono indeducibili in modo assoluto per i soggetti Ires e indeducibili nei limiti del 60 per cento per le società di persone e le imprese individuali.

Risultano quindi pienamente deducibili, sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef le minusvalenze da realizzo relative a partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/plusvalenze-e-dividendi-proventi-esenti-ed-esclusi>